

**REGOLAMENTO PER L'ADESIONE E PER LA PARTECIPAZIONE AL
FONDO DEI FAMILIARI A CARICO DEGLI ISCRITTI**

(Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione il 19 novembre 2018

Modificato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione il 4 aprile 2022

Modificato e approvato dal Consiglio di Amministrazione il 18 settembre 2026)

Art. 1 Oggetto del Regolamento e definizioni

Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'art. 5 dello Statuto, disciplina le modalità di adesione al Fondo per i familiari fiscalmente a carico degli Iscritti (questi ultimi di seguito "*Iscritti principali*"), nonché aspetti specifici riferiti alla contribuzione ed alla permanenza nel Fondo.

Sono "familiari fiscalmente a carico" i soggetti tempo per tempo individuati come tali dalla normativa fiscale vigente.

Art. 2 Adesione

Possono aderire al Fondo i familiari fiscalmente a carico di Iscritti in servizio (individuati nel presente Regolamento con il termine di "*Familiare*").

L'adesione del *Familiare* si perfeziona con la ricezione da parte del Fondo della seguente documentazione:

- modulo di iscrizione, debitamente compilato e firmato dall'*Iscritto principale* e, se maggiorenne, dal *Familiare*. Nel caso di minori la sottoscrizione del modulo verrà effettuata, anche per la parte riservata al *Familiare*, da parte dell'*Iscritto principale* che ne esercita la patria potestà;
- autocertificazione dello status di soggetto fiscalmente a carico (il cui facsimile è disponibile sul sito web del Fondo);
- modulo per l'autorizzazione all'utilizzo dei dati personali del *Familiare*.

L'iscrizione ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla ricezione da parte del Fondo della predetta documentazione.

All'atto della domanda di iscrizione, deve risultare, dalla documentazione richiesta, la condizione di "fiscalmente a carico" dell'*Iscritto principale* da parte del *Familiare* di cui si richiede l'iscrizione al Fondo.

Il *Familiare* aderisce alla sezione di appartenenza dell'*Iscritto principale*. Gli Iscritti alla sezione FIPAD, chiusa a nuove iscrizioni, aderiscono alla sezione BPN.

Art. 3 Autonomia della posizione

La posizione dell'iscritto *Familiare*, una volta accertati i requisiti e attivata l'iscrizione, assume una propria e distinta autonomia rispetto all'*Iscritto principale*.

Art. 4 Cessazione del Rapporto di lavoro dell'Iscritto principale - Perdita della qualifica di familiare fiscalmente a carico

In caso di cessazione del rapporto di lavoro dell'*Iscritto principale*, l'*Iscritto Familiare* mantiene la posizione individuale accantonata presso il Fondo, sia in assenza di contribuzione, sia incrementandola con il proseguimento del piano contributivo.

In caso di perdita del requisito di familiare fiscalmente a carico, il *Familiare* può:

- a) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo anche in assenza di contribuzione;
- b) trasferire la posizione alla forma pensionistica a carattere collettivo di riferimento per la nuova attività di lavoro (se presente), o in alternativa, se sono decorsi almeno due anni di partecipazione, a una forma pensionistica ad adesione individuale.

Rimangono ovviamente previste, qualora ne ricorrano i presupposti stabiliti dalla normativa vigente, le ulteriori facoltà esercitabili in caso di perdita dei requisiti di partecipazione (vedere anche Art. 9 – “Prestazioni” del presente Regolamento).

La perdita del requisito di familiare fiscalmente a carico deve essere comunicata tempestivamente al Fondo, compilando il modulo messo a disposizione dal Fondo stesso.

Art. 5 Contribuzione

I contributi a favore del *Familiare* saranno trattenuti dalla retribuzione dell'*Iscritto principale*, con cadenza annuale nel mese di dicembre, sino a che sussisterà il rapporto di lavoro presso una società del Gruppo.

La posizione potrà inoltre essere alimentata dai soggetti nei confronti dei quali risultano a carico, diversi dall'*Iscritto Principale*, con versamento unico all'inizio o alla fine di ogni anno, previa apposita comunicazione al Fondo da effettuarsi entro il mese precedente.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro dell'*Iscritto principale* lo stesso ha facoltà di continuare a finanziare la posizione individuale del *Familiare* fiscalmente a carico, ovvero potrà contribuire direttamente il *Familiare*, con le modalità specificate al punto precedente.

Le modalità per il bonifico delle somme sono comunicate all'interessato dal Fondo.

L'importo della contribuzione annua non potrà essere inferiore a €. 360,00.

È possibile modificare l'ammontare dell'importo utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dal Fondo e da far pervenire al Fondo stesso entro e non oltre la fine del mese di novembre.

A partire dal terzo anno d'iscrizione sarà possibile esercitare, da parte di chi versa sulla posizione del *Familiare* (familiare stesso o *Iscritto principale*), la facoltà di cui all'Art. 8 comma 8 dello Statuto (sospensione della contribuzione) per un periodo non superiore al decennio, al termine del quale si riterranno persi i requisiti di partecipazione.

Il *Familiare* che inizi a svolgere un'attività lavorativa che comporti la maturazione di TFR, può destinare il TFR maturando anche se il datore di lavoro non applica il contratto di riferimento del Fondo Pensioni. In tale evenienza, il Fondo identifica il datore di lavoro e fornisce le istruzioni per effettuare il versamento.

Si avverte che in questo caso il *Familiare* perde il diritto alla contribuzione datoriale spettante in caso di adesione al fondo collettivo di riferimento.

Art. 6 Certificazione dei contributi

1. Il Fondo cura, annualmente, di rendere disponibile per i versamenti volontari effettuati direttamente al Fondo senza il tramite del datore di lavoro, apposita certificazione

idonea per ottenere ove spettante in base alla normativa vigente, i benefici fiscali connessi alla contribuzione.

2. Nel caso in cui parte dei contributi non siano dedotti né dal *Familiare* né dall'*Iscritto principale*, le somme rimaste prive di deduzione tributaria vanno comunicate al Fondo, quali "contributi non dedotti", entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di versamento.

Art. 7 Cambio del comparto di investimento ed allocazione finanziaria della posizione Individuale

Le scelte relative all'allocazione finanziaria della posizione individuale del *Familiare* sono esercitate:

- a) in caso di *Familiare* minore, con le modalità previste da Statuto e Regolamenti, dall'*Iscritto principale* che esercita la patria potestà;
- b) nel caso di *Familiare* maggiorenne, dallo stesso, dandone comunicazione al Fondo in forma cartacea entro i termini e per le decorrenze previste dai Regolamenti e delibere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 Anticipazioni

Le anticipazioni a valere sulla posizione sono quelle previste e regolate dall'art. 13 "Anticipazioni" dello Statuto.

Le anticipazioni riferite a soggetto minorenni devono essere richieste dal rappresentante legale (genitore, tutore, curatore, amministratore di sostegno) previa autorizzazione del giudice tutelare.

Art. 9 Prestazioni

Le prestazioni per i *Familiari* Iscritti sono quelle previste e regolate dagli Artt. 10 ("prestazioni pensionistiche e RITA"), 11 ("erogazione delle prestazioni pensionistiche"), 12 ("trasferimento e riscatto della posizione individuale") dello Statuto ove applicabili e con riferimento alla posizione del *Familiare* medesimo.

Se il *Familiare* è di minore età, il diritto alla prestazione della posizione può essere esercitato esclusivamente su richiesta del rappresentante legale (genitore, tutore, curatore, amministratore di sostegno) ed autorizzata dal giudice tutelare; l'autorizzazione del giudice tutelare non è necessaria in caso di trasferimento.

Art. 10 Prestazioni Accessorie

Per quanto riguarda le previsioni di cui all'Art. 13 bis ("prestazioni accessorie") dello Statuto, esse non sono applicabili alla presente categoria di Iscritti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

Art. 11 Informativa e comunicazioni

L'onere di informare e documentare il *Familiare* in merito alle normative e alle vicende del Fondo spetta all'*Iscritto principale*; in caso di cessazione del rapporto di lavoro il Fondo subentra nell'obbligo informativo.

Art. 12 Partecipazione alle spese del Fondo

I *Familiari* Iscritti sono individualmente soggetti alle spese in capo alla generalità degli Iscritti nei modi previsti dall'art.7 dello Statuto secondo i criteri e le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, fatta salva la facoltà del Consiglio di determinare misure e/o criteri di contribuzione specificamente indirizzati a detta categoria di Iscritti.

Art. 13 Partecipazione all'elezione degli organi del Fondo

In quanto Iscritti, i *Familiari* – purché maggiorenni - hanno diritto di voto in occasione dell'Assemblea Generale di cui agli art. 15, 16, 17 dello Statuto.

Non è consentito agli *Iscritti Principali* votare per conto dei *Familiari* di minore età.

Art. 14 Norma conclusiva

Per tutto quanto non menzionato dal presente regolamento si applicano le norme di Legge, nonché lo Statuto ed i Regolamenti tempo per tempo vigenti. Il Fondo si riserva altresì di avvalersi di pareri e orientamenti forniti in materia da COVIP.